



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SARNO EPISCOPIO



Scuola dell'infanzia- primaria- secondaria di primo grado

Via Sarno - Palma - Tel. 081/943020 FAX 081/5137373 84087 SARNO

Codice Fiscale: 94079320654 - Codice Mecc. SAIC8BX00B Sito Web:www.terzocircolosarno.gov.it

Prot. n. 1796/B3-D3-B10

Sarno, 19/09/2018

Al Personale tutto
Ai Genitori
Albo Pretorio

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA SOMMINISTRAZIONE DI FARMACI A SCUOLA

Premesso che:

- a. la Costituzione Italiana, all'art. 32, "*tutela la salute come diritto fondamentale dell'individuo e interesse della collettività.....*" e, all'art.34, stabilisce che la Repubblica rende effettivo il diritto allo studio;
- b. la Convenzione ONU sui diritti del fanciullo 20/11/1989, ratificata con legge 27 maggio 1991 n. 176 all'art. 24 c. 1 stabilisce quanto segue: "*gli Stati parti riconoscono il diritto del minore di godere del miglior stato di salute possibile e di beneficiare di servizi medici e di riabilitazione. Essi si sforzano di garantire che nessun minore sia privato del diritto di avere accesso a tali servizi*"; e, al comma 2: "*gli Stati parti si sforzano di garantire l'attuazione integrale del summenzionato diritto ed in particolare, adottano ogni adeguato provvedimento per..... lettera b)... assicurare a tutti i minori l'assistenza medica e le cure sanitarie necessarie, con particolare attenzione per lo sviluppo delle cure sanitarie primarie*";
- c. la stessa Convenzione, all'art. 28, stabilisce che gli Stati parti "*...adottano misure per promuovere la regolarità della frequenza scolastica e la diminuzione del tasso di abbandono della scuola*;
- d. in data 25 novembre 2005 il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca ed il Ministero della Salute hanno emanato raccomandazioni contenenti le ***Linee guida per la definizione degli interventi finalizzati all'assistenza di studenti che necessitano di somministrazione di farmaci in orario scolastico***, al fine di tutelarne il diritto allo studio ed il benessere all'interno della struttura scolastica;
- e. la questione chiama in causa due fondamentali diritti, il diritto alla salute e il diritto allo studio, che sono sostenuti da un complesso e articolato corpus normativo, a partire dalla nostra costituzione, come delineato in premessa

Viste:

- la ***Convenzione per la tutela e sostegno agli studenti con patologie diabetiche ed altre patologie croniche in contesti extra-familiari, educativi o scolastici, in Regione Campania*** stipulata tra la Regione Campania, rappresentata dal Direttore Generale della sanità e dal Direttore Generale per l'istruzione, la formazione, il lavoro e le politiche giovanili,"e il Ministero per l'Istruzione, l'Università e la Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale Campania;
- la delibera della Giunta Regionale Campania n. 257 del 02/05/2018

Considerato che:

1. il soccorso di alunni che esigono la somministrazione di farmaci si configura come attività che non richiede il possesso di cognizioni specialistiche di tipo sanitario, né l'esercizio di discrezionalità tecnica da parte dell'adulto che interviene;
2. l'omissione di tale attività di soccorso può causare gravi danni alla persona;
3. la prestazione del soccorso viene supportata da una specifica "formazione in situazione" riguardanti le singole patologie, nell'ambito della più generale formazione sui temi della sicurezza;
4. nei casi il soccorso e l'assistenza debbano essere prestate da personale in possesso di cognizioni specialistiche o laddove sia necessario esercitare discrezionalità tecniche, la ASL individuerà le modalità atte a garantire l'assistenza sanitaria qualificata durante l'orario scolastico.
5. Gli alunni con patologie croniche o assimilabili che non precludono la frequenza scolastica, possono presentare bisogni speciali tali da richiedere interventi specifici a tutela della loro salute e della loro sicurezza in orario scolastico, quali ad esempio la somministrazione dei farmaci (es. insulina, adrenalina, ecc.)
6. Per **orario scolastico** s'intende la frequenza scolastica complessiva, comprendente l'orario di lezione come stabilito dagli ordinamenti scolastici e tutte le attività opzionali/aggiuntive o di ampliamento dell'offerta formativa organizzate dalla scuola o della struttura formativa, che si svolgono sia all'interno che all'esterno degli edifici scolastici (es. gite scolastiche).
7. **Gli interventi possono essere effettuati da:**
 - a) i genitori;
 - b) l'alunno stesso (se minore, autorizzato dai genitori);
 - c) personale dei servizi sanitari (su richiesta d'intervento);
 - d) persone che agiscono su delega formale dei genitori stessi, quali:
 - familiari o persone esterne identificate dalla famiglia;
 - personale delle istituzioni scolastiche che:
 - o abbia espresso per iscritto la propria disponibilità,
 - o sia stato informato/formato/addestrato sul singolo caso specifico
8. **Gli interventi in ambito scolastico possono avere luogo nei seguenti casi e condizioni:**
 - a) l'assoluta necessità dell'intervento durante l'orario scolastico;
 - b) che l'intervento non richieda una discrezionalità tecnica.

Si forniscono le seguenti disposizioni operative:

Per attivare la procedura che autorizza la somministrazione dei farmaci durante l'orario scolastico, i genitori dell'alunno/a provvederanno a far pervenire al Dirigente scolastico formale richiesta sottoscritta da entrambi i genitori (vd Allegati), autorizzazione medica, che i genitori potranno richiedere, dietro presentazione della documentazione utile per la valutazione del caso: ai servizi di Pediatria delle Aziende Sanitarie, ai Pediatri di Libera scelta e/o ai Medici di Medicina Generale.

Nel rilasciare le autorizzazioni i Medici dovranno dichiarare:

- stato di malattia dell'alunno
- prescrizione specifica dei farmaci da assumere, avendo cura di specificare se trattasi di farmaco salvavita o indispensabile;
- l'assoluta necessità;
- la somministrazione indispensabile in orario scolastico
- la non discrezionalità da parte di chi somministra il farmaco, né in relazione all'individuazione degli eventi in cui occorre somministrare il farmaco, né in relazione ai tempi, alla posologia e alle modalità di somministrazione e di conservazione del farmaco;1
- la fattibilità della somministrazione da parte di personale non sanitario;

Inoltre dovrà essere indicato in modo chiaro e leggibile:

- nome cognome dello studente;
- nome commerciale del farmaco;

- descrizione dell'evento che richiede la somministrazione del farmaco;
- dose da somministrare;
- modalità di somministrazione del farmaco;
- i possibili effetti collaterali ed gli interventi necessari per affrontarli
- modalità di conservazione del farmaco;
- durata della terapia.

Accettata la documentazione precedentemente elencata, il Dirigente scolastico accertata la disponibilità del personale, predispone l'autorizzazione con il relativo **piano di intervento** per la somministrazione del farmaco, allegato alla presente.

La certificazione medica presentata dai genitori ha validità per l'anno scolastico in corso e va rinnovata ad inizio di ogni anno scolastico ed in corso dello stesso, se necessario.

Si ricorda che a fine anno scolastico sarà opportuno stilare un verbale per l'avvenuta riconsegna del farmaco da parte della scuola ai genitori.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa *Carmela Cuccurullo*